

Titolo I
APPLICAZIONE, DECORRENZA, DURATA

Art. 1

(Ambito d'applicazione)

1.1 Il presente contratto, stipulato ai sensi dell'art. 7 CCNL-Anci, si applica al personale dipendente dalla Fondazione CITTALIA.

Art. 2

(Decorrenza e durata)

2.1 Il presente contratto entra in vigore il primo gennaio 2009 ed ha durata annuale.

2.2 Successivamente alla scadenza le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite da un successivo contratto collettivo.

TITOLO II

**CRITERI GENERALI IN MATERIA DI SISTEMA INDENNITARIO E
PREMIO DI PRODUZIONE**

Art. 3

(Indennità cassa e maneggio valori)

3.1 In favore del dipendente che ha normalmente maneggio di denaro e/o valori, con onere per errori, per funzioni di cassa e/o portavalori, è corrisposta un'indennità mensile pari al 5% della paga base corrispondente al livello di appartenenza. Tale indennità va commisurata ai giorni di presenza in servizio e si cumula con eventuali altre indennità di cui all'art.70 bis del contratto.

Art. 4

(Premio di produzione)

4.1 Ai sensi dell'art. 66 del CCNL - Anci, allo scopo di promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di produttività e di economicità dell'ente e nella qualità dei servizi, è annualmente previsto un premio di produzione, erogabile su base individuale e secondo le compatibilità di bilancio, in ragione dell'effettivo perseguimento degli obiettivi prefissati. Tale premio ha la finalità di coinvolgere e far

SV
CISCIP
D. Scudato
C. Scudato

Scudato

partecipare tutti i lavoratori in servizio al miglioramento continuo della *Fondazione*, ove occorra anche attraverso la realizzazione di progetti e programmi di efficienza, produttività e qualità.

4.2 Annualmente, nella sede informativa di cui all'art. 8.1.B., lett a), CITTALIA rende noti i progetti istituzionali finanziati per l'anno in corso, ove esistenti, nonché gli obiettivi di progetto cui è correlata l'erogazione del premio di produzione, e concorda, in sede di contrattazione decentrata, con le RSA (o la RSU, ove costituita) e le OO.SS. firmatarie del contratto la somma da destinare, per l'anno in considerazione, a titolo di premio di produzione.

4.3 Il premio di produzione è erogato in relazione al periodo di effettivo servizio; tuttavia, ai fini della corresponsione del premio, vengono aggiunti i giorni di assenza dovuti a malattia, congedo di maternità, legge 104, obbligo di testimonianza in tribunale.

4.4 Il premio di produzione sarà ripartito tra il personale in relazione alla misura del raggiungimento degli obiettivi strategici della *Fondazione* fissati ai sensi del precedente comma 1. La quota sarà erogata, con provvedimento del responsabile del servizio a cui è assegnato il singolo dipendente, in ragione dell'apporto quali/quantitativo dello stesso all'effettivo raggiungimento degli obiettivi della *Fondazione*.

TITOLO III ASSICURAZIONI, MATERNITÀ, CORSI PROFESSIONALI

Art. 5 (Copertura assicurativa)

5.1 CITTALIA garantisce ai propri dipendenti una copertura assicurativa integrativa, sanitaria e infortuni, professionali ed extraprofessionali, a condizioni che vengono rese note ad ogni variazione contrattuale.

Art. 6 (Maternità)

6.1 Per tutto il periodo del congedo di maternità, le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

6.2 A parziale deroga di quanto all'art. 49.5 CCNL-Anci, per il primo mese di congedo parentale è corrisposta un'indennità pari al 100% della retribuzione, per il secondo mese pari all'80%, per i periodi successivi pari al 30%.

[Handwritten mark]

CISCO FP
Dante Velotto
[Signature]

[Handwritten signature]

Art. 7

(Criteri generali per la formazione e l'accesso ai corsi professionali)

7.1 Tutto il personale è destinatario dei processi di formazione, e questi possono essere articolati in modo da riguardare, di volta in volta, tutto il personale o una sua parte.

7.2 Il programma annuale dei corsi è stabilito da CITTALIA tenuto conto delle proposte formulate da una Commissione da istituirsi secondo le disposizioni del CCNL.

7.3 L'avvio del personale ai corsi avviene tenuto conto delle singole attitudini e con garanzia di pari opportunità.

7.4 La partecipazione ai corsi è obbligatoria, salvo motivato impedimento, ma non costituisce, di per sé, condizione per le progressioni di carriera.

**TITOLO IV
ISTITUTI VARI**

Art. 8

(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

8.1 Sul punto, le Parti rinviando, facendole proprie in quanto compatibili, alle previsioni dell'Accordo Interconfederale Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 22.06.1995.

Piero Fane

*CISL FP
Sindaco Roberto
Esterlini //*

*UIL-PA
Sviluppato*